

LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITÀ PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Cooperative e enti non profit, 2 / 2018, p. 21

LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITÀ PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

di Sara Agostini^[*], e Stefano Chirico^[**]

La novità

L'eliminazione della possibilità di ricorrere alla figura dell'amministratore unico nelle cooperative e un rafforzamento delle sanzioni, in caso di sottrazione all'attività di vigilanza, rappresentano le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018.

Il legislatore ha cercato di potenziare il sistema dei controlli per combattere le false cooperative ed agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Un ulteriore intervento è relativo alla protezione dei soci sottoscrittori del prestito sociale.

Interessanti anche alcuni provvedimenti agevolativi a favore delle cooperative sociali e di edilizia di abitazione.

Sommario: [Composizione collegiale dell'organo amministrativo e implicazioni sulla vigilanza](#) - [Potenziamento dell'attività di vigilanza sulle cooperative e relativi provvedimenti sanzionatori](#) - [Cancellazione dall'Albo delle società cooperative](#) - [Nuova articolazione del provvedimento di gestione commissariale](#) - [Scioglimento della società e comunicazione all'Agenzia delle entrate](#) - [Nuova sanzione per gli enti cooperativi](#) - [Agevolazioni per le cooperative sociali](#) - [Agevolazioni per le cooperative edilizie di abitazione](#) - [Il prestito sociale](#) - [Osservazioni conclusive](#)

[Composizione collegiale dell'organo amministrativo e implicazioni sulla vigilanza](#)

La Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)^[1] ha introdotto una sostanziale modifica dell'art. 2542 c.c., prevedendo l'obbligatorietà, per tutte le società cooperative, di dotarsi di un consiglio di amministrazione collegiale, formato da almeno tre membri.


Il legislatore ha stabilito, inoltre, che anche nelle cooperative che adottano il modello organizzativo delle s.r.l., ai sensi dell'art. 2519, comma 2, c.c., gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica^[2].

Il Ministero dello Sviluppo economico, in una nota diretta al proprio corpo di ispettori mutualistici, fornisce una serie di indicazioni operative:

- 1) la nuova normativa non ha previsto deroghe o discipline transitorie e, quindi, essa è operativa dal 1° gennaio 2018;
- 2) non sono regolari le cooperative amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale, nominato a tempo indeterminato;
- 3) in sede di revisione, qualora l'ispettore verifichi la presenza delle casistiche di cui al punto 2), deve diffidare la cooperativa a convocare l'assemblea dei soci per modificare l'assetto amministrativo;
- 4) se lo statuto della cooperativa prevede soltanto l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione a tempo indeterminato, il revisore è tenuto a diffidare l'ente per apportare le necessarie modifiche statutarie;
- 5) qualora, invece, la cooperativa, alla data del primo gennaio sia stata revisionata e ne sia conseguita una diffida, il revisore, laddove verifichi la sussistenza di un organo amministrativo monocratico o collegiale, nominato fino a revoca, deve comunicare l'anomalia alla società tramite PEC, accordando un ulteriore termine per adempiere a quanto indicato dalla Legge di bilancio.

Si veda la Tavola n. 1.

Tavola n. 1 - Soluzioni operative



[Potenziamento dell'attività di vigilanza sulle cooperative e relativi provvedimenti sanzionatori](#)

L'obiettivo principale delle modifiche normative apportate dal legislatore è il contrasto all'evasione fiscale, perpetrata dalle cooperative spurie, attraverso il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'attività di vigilanza, nonché dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

[Cancellazione dall'Albo delle società cooperative](#)

La Legge di bilancio 2018 ha modificato il comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002, prevedendo che le cooperative che si sottraggano alla vigilanza o non rispettino le finalità mutualistiche siano cancellate dall'Albo nazionale degli enti cooperativi, con conseguente applicazione del provvedimento di scioglimento per atto d'Autorità^[3].

Il nuovo testo dell'art. 12 dettaglia il percorso a cui saranno sottoposte le cooperative che subiranno la cancellazione dall'Albo, collegandola alla procedura amministrativa di scioglimento, al termine della quale il patrimonio residuo dell'ente è devoluto ai fondi mutualistici, ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d) c.c.

Particolare importanza è stata attribuita al reato di ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza, da parte di amministratori e sindaci, previsto dall'art. 2638, comma 2, c.c.^[4], punito con la reclusione da uno a quattro anni; tale reato è richiamato ora espressamente all'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002.

[Nuova articolazione del provvedimento di gestione commissariale](#)

Il provvedimento di gestione commissariale, di cui all'art. 2545 *sexiesdecies* c.c., è stato ampiamente riformato, al fine di conferirgli maggiore operatività.

Sono previsti due diversi livelli di applicazione:

- casi di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, emersi in sede di vigilanza: si conferma la nomina, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di un commissario di governo, a cui è affidata la gestione della società;
- caso in cui sono accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, tra cui irregolarità nell'ammissione dei soci: previa diffida, il Ministero può nominare un commissario *ad acta*, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

[Scioglimento della società e comunicazione all'Agenzia delle entrate](#)

A seguito della procedura di scioglimento, il Ministero dello Sviluppo economico, entro trenta giorni, provvede a comunicare all’Agenzia delle entrate la notizia. Tale provvedimento consente all’Amministrazione finanziaria di intervenire tempestivamente, ai fini di eventuali recuperi contributivi ed erariali^[5].

[Nuova sanzione per gli enti cooperativi](#)

Ad integrazione dei provvedimenti previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002^[6], è stata introdotta una ulteriore sanzione, consistente nel versamento di una maggiorazione del contributo biennale, pari a tre volte l’importo dovuto, per le cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’art. 2545-*octies* c.c., inerenti agli adempimenti connessi alla perdita della qualifica di mutualità prevalente^[7].

[Agevolazioni per le cooperative sociali](#)

La Legge di bilancio 2018 ha indicato specifici incentivi alle assunzioni per le cooperative sociali (si veda la Tavola n. 2).

Tavola n. 2 - Agevolazioni

BENEFICIARI	CONTRATTI	BENEFICIO	LIMITI
Persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.	Nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018.	Riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti per un massimo di 36 mesi	Per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Donne vittime di violenza di genere.	Nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018.	Sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte per un massimo di 36 mesi.	Per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi; per ciò che riguarda le nuove assunzioni dei rifugiati con protezione internazionale, il Decreto dovrà essere emanato entro il 1° marzo 2018.

[Agevolazioni per le cooperative edilizie di abitazione](#)

Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa sono ammesse a beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La Legge di bilancio 2018^[8] stabilisce una detrazione fiscale, nella misura del 50% dei costi sostenuti per le predette opere nell'anno in corso.

Il prestito sociale

La Legge di bilancio, al comma 238 dell'art. 1, ribadisce quanto già stabilito dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 ovvero che le cooperative che ricorrono al prestito sociale, sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

Interessante appare la previsione che esclude l'applicabilità dell'art. 2467^[9] c.c. alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale, novità rispetto al passato che vedeva le somme investite nel prestito sociale equiparate al capitale di rischio.

Al fine di tutelare i soci prestatori, la legge prescrive che entro sei mesi il Comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio (CICR) definisca nuovi limiti alla raccolta del prestito ed alle relative forme di garanzia.

È stabilito, tra i diversi criteri da tener conto nella stesura della su indicata delibera del CICR, che l'ammontare massimo del prestito sociale non possa eccedere il limite pari a tre volte il patrimonio netto della cooperativa risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Osservazioni conclusive

Tutti i provvedimenti assunti in tema di vigilanza e di controllo del prestito sociale, sono stati dettati da situazioni contingenti che hanno visto coinvolte false cooperative o enti mutualistici che non hanno protetto adeguatamente il patrimonio sociale e gli interessi dei soci.

Le norme, tuttavia, risultano in non pochi casi non perfettamente coordinate al quadro normativo generale in materia cooperativa.

Si avverte sempre con maggior forza l'esigenza di un testo unico in materia di diritto cooperativo che metta fine ad una legislazione frastagliata e disorganica.

Sebbene si apprezzi lo sforzo diretto a tutelare gli scopi mutualistici della “buona cooperazione”, non è stato, infine, preso in adeguata considerazione il tema delle risorse economiche da destinare all’attività di vigilanza e alla formazione dei revisori di cooperative.

Note:

[*] Giurista d’impresa

[**] Consulente imprese cooperative

[1] Art. 1, comma 936, lett. b) della Legge n. 205/2017.

[2] Art. 2383, comma 2, c.c.

[3] Art. 2545-*septiesdecies* c.c., art. 223-*septiesdecies*, disp. att. c.c.

[4] Art. 2638, comma 2, c.c. - “Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”.

[5] La comunicazione all’Agenzia delle entrate richiama l’applicazione dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2014 e l’art. 2495 c.c. che così stabilisce: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

[6] I provvedimenti sanzionatori sono: cancellazione dall’Albo nazionale degli enti cooperativi, gestione commissariale, scioglimento per atto dell’autorità, sostituzione dei liquidatori e, infine, la liquidazione coatta amministrativa.

[7] Le procedure per l’applicazione della maggiorazione del contributo saranno definite con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

[8] Art. 1, comma 3, lett. a) e b).

[9] Art. 2467, comma 1, c.c. - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer
Italia S.r.l.